

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 693

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALLASCAS, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, SABRINA DE CARLO,
MELICCHIO, PARENTELA, SERRITELLA, SUT**

Disposizioni per promuovere la riqualificazione energetica
e il rinnovo edilizio degli edifici

Presentata il 6 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge è volta a promuovere un ampio e capillare processo di riqualificazione energetica e di rinnovo edilizio del patrimonio immobiliare italiano. Nello specifico, la proposta intende incentivare quegli interventi più complessi e più profondi sull'intero corpo dell'edificio, superando l'attuale situazione caratterizzata dalla frammentarietà delle misure di efficientamento energetico adottate, spesso circoscritte a singole unità abitative o a singole parti di esse.

La presente proposta di legge si rivolge a un ambito di particolare rilevanza per le grandi potenzialità che la riqualificazione del « già costruito » può avere nel raggiungimento di elevati *standard* di efficientamento energetico.

Secondo il Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero (PANZEB), del novembre 2015, realizzato dall'ENEA, dalla società ricerca sul sistema energetico (RSE Spa) e dal Comitato termotecnico italiano, sotto il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico (MISE), « L'efficienza energetica degli edifici è uno dei temi più rilevanti e strategici che si stiano dibattendo in questi anni in ambito europeo ed internazionale ».

La centralità delle questioni connesse all'efficientamento energetico in edilizia è ampiamente giustificata dal fatto che, oggi, le case, gli uffici, i negozi e gli edifici in generale assorbono circa il 40 per cento del consumo energetico finale e sono causa del 36 per cento delle emissioni di gas serra.

Questi dati richiamano la necessità, e l'urgenza, non solo di guardare al futuro, ma di approntare un sistema per recuperare, convertire ed efficientare il « già costruito ». Se oggi, infatti, per le nuove costruzioni, si registra una progressiva attenzione all'uso di tecniche e materiali innovativi, tenendo conto delle migliori prestazioni energetiche e del *comfort* ambientale delle abitazioni, è anche vero che buona parte del patrimonio immobiliare italiano è di vecchia concezione, realizzato per venire incontro alle necessità abitative di un paese appena uscito dalla devastazione della seconda guerra mondiale.

Secondo il rapporto 2017 « Gli immobili in Italia » curato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate, il patrimonio immobiliare italiano è composto da 63 milioni 800 mila unità immobiliari, di cui 34 milioni e 711 mila (il 54 per cento) sono abitazioni.

Rispetto alla vetustà del patrimonio abitativo secondo il 15° Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2011 emerge che il 53,7 per cento delle abitazioni ha più di 40 anni ed è quindi stato costruito prima dell'entrata in vigore della legge n. 373 del 1976 per il contenimento del consumo energetico per usi termici degli edifici. Un ulteriore 31 per cento del patrimonio abitativo è stato edificato nel ventennio successivo e il 7,4 per cento nel periodo 1991-2000. Soltanto il restante 7,69 per cento del patrimonio abitativo è stato edificato dopo il 2001.

Si tratta di immobili realizzati per dare risposte immediate all'emergenza abitativa, trascurando gli effetti negativi sul consumo del suolo e le potenzialità di *performance* energetica, tutte esigenze che hanno acquisito particolare rilevanza negli ultimi decenni.

Per queste ragioni il patrimonio edilizio rappresenta un ambito particolarmente interessante per sviluppare politiche energetiche improntate al risparmio e alla sostenibilità, attraverso una radicale riqualificazione del preesistente.

La riconversione, secondo tecniche costruttive innovative e poco impattanti, rappresenta la sfida, sul piano progettuale,

tecnico, finanziario e sociale, nell'ambito di un più complesso ed efficace modello di efficientamento energetico.

In questo senso, però, gli interventi che potrebbero risultare più efficaci, come la riqualificazione profonda energetica (demolizione sino allo scheletro) e la riqualificazione profonda con rinnovo edilizio (demolizione e successiva ricostruzione), incontrano molte difficoltà.

Tra gli ostacoli principali, la particolare struttura della proprietà immobiliare che, soprattutto nel nostro Paese, risulta eccessivamente frammentata tra una molteplicità di piccoli proprietari, ciascuno dei quali con diverse disponibilità a investire nella riqualificazione del bene-casa.

La presente proposta di legge è volta a promuovere un processo di riqualificazione energetica e di rinnovo edilizio del patrimonio immobiliare italiano, superando gli ostacoli che si frappongono agli interventi sull'intero corpo degli edifici.

L'obiettivo da conseguire è duplice: da una parte, migliorare le prestazioni energetiche delle abitazioni, concorrendo così al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico e all'abbattimento delle emissioni nocive, dall'altra, apportare un significativo ammodernamento dello *stock* immobiliare del Paese.

Due sono le tipologie di intervento edilizio previste dalla proposta. La prima è la « riqualificazione profonda energetica » che prevede una serie di interventi volti a migliorare le *performance* energetiche e il comfort ambientale delle abitazioni, senza la necessità di demolire l'edificio nella sua totalità. La seconda tipologia è rappresentata dalla « riqualificazione profonda con rinnovo edilizio », un intervento che prevede la demolizione del preesistente e la ricostruzione di un edificio di nuova concezione.

Per promuovere e avviare questo processo di riconversione vengono introdotte alcune misure di natura finanziaria e viene parzialmente rimodulato il sistema degli incentivi e dei titoli di efficienza energetica.

Gli interventi di riqualificazione energetica usufruiranno delle detrazioni fiscali con la possibilità di cessione a terzi del

credito d'imposta e la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari.

Più articolato è il sistema degli incentivi previsti per gli interventi di rinnovo edilizio. In questo caso, gli interventi usufruiranno sia delle detrazioni fiscali sia dei certificati bianchi. I primi saranno calcolati sul preventivo dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare per conseguire la migliore classe, con la sola riqualificazione energetica. I certificati bianchi, invece, sono calcolati sulla base del risparmio addizionale ottenuto (a partire dalla migliore classe energetica conseguibile con la sola riqualificazione) moltiplicato per una previsione di vita dell'edificio pari a vent'anni.

Per sostenere sotto il profilo economico gli interventi di riqualificazione è istituito un fondo di rigenerazione urbana alimentato mediante l'istituzione di un'imposta sui prodotti da costruzione diversi dagli aggregati riciclati. Il fondo, in particolare, è volto a coprire parzialmente le spese di demolizione e a garantire il funzionamento del meccanismo della cessione del credito a istituti di credito e agli intermediatori finanziari, da parte di soggetti diversi da quelli *no tax area*.

Per promuovere e avviare i processi di riqualificazione, la presente proposta di legge fa propri, innanzitutto, i concetti di circolarità e di corretta gestione dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione fissati dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di generare non solo una serie di benefici in termini di sostenibilità e qualità della vita, ma anche considerevoli vantaggi per l'industria edile del nostro Paese.

In particolare, le attività di costruzione e demolizione producono rifiuti speciali non pericolosi, ma in quantitativi molto rilevanti e crescenti. In Italia, già nel 2012, questa tipologia di rifiuti ammontava a 52,6 milioni di tonnellate, pari al 42,1 per cento del totale.

In questo contesto, gli aggregati riciclati possono rappresentare un efficace esempio di applicazione di un sistema chiuso virtuoso di trattamento e riciclo e un'ecce-

lente risposta alla richiesta sempre crescente di individuare strumenti idonei per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Il riciclaggio, infatti, comporta il contenimento dei prelievi di inerti naturali da attività estrattive e di materie prime non rinnovabili, con conseguente preservazione di risorse naturali e riduzione della spesa energetica legata alla produzione di materiali edili, nonché un contenimento delle quantità di rifiuti da smaltire e dei relativi costi di smaltimento.

Recenti studi hanno messo in evidenza che, ad un miglioramento delle prestazioni energetiche in fase d'uso, può essere associato un peggioramento in altre fasi del ciclo di vita dell'edificio, in particolare in fase di produzione.

La riduzione dei consumi energetici associati ai processi di riciclaggio è stimabile in un intervallo compreso tra 14,7 e 18,2 milioni di TEP, ovvero circa il 10 per cento rispetto al consumo annuale nazionale totale di energia.

La presente proposta di legge, pertanto, mira a favorire un processo di riciclaggio associato ad un vantaggio di natura energetica e ambientale tramite il ricorso alla demolizione selettiva per separare omogeneamente le diverse frazioni di materiali, in modo che possano essere successivamente sottoposti ad adeguati trattamenti che ne facilitino il reimpiego come materie prime seconde e la redazione di un piano di gestione dei rifiuti per una gestione efficace del volume di rifiuti generato dalle attività di costruzione e demolizione.

Visto anche l'approccio innovativo della proposta di legge, è prevista una fase di monitoraggio, in capo all'ENEA, sui risultati prodotti dalle misure introdotte.

L'articolo 1 individua, come finalità e oggetto della proposta, la promozione dei processi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore edile, con un'attenzione specifica per gli interventi complessivi sull'intero corpo dell'edificio.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della proposta di legge e sottolinea le peculiarità delle misure introdotte circoscritte al « già costruito ». In questo senso

sono specificate le tipologie di intervento, distinguendo la « riqualificazione profonda energetica » senza demolizione dalla « riqualificazione profonda con rinnovo edilizio ». L'articolo individua anche il quadro normativo di riferimento in materia di rifiuti, con particolare riguardo a quelli edili, e di classificazione energetica degli edifici.

L'articolo 3 introduce le definizioni inerenti la documentazione di diagnosi necessaria alle procedure autorizzative e di accesso agli incentivi previsti, i prodotti da costruzione, gli aggregati riciclati e il Piano di gestione dei rifiuti.

L'articolo 4 individua la tipologia degli edifici oggetto di riqualificazione e le aree. In particolare, la proposta interessa gli edifici delle classi energetiche G, F ed E, edificati in zone territoriali omogenee di tipo B.

L'articolo 5 disciplina le procedure connesse alla demolizione selettiva per gli interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio.

Il successivo articolo 6 disciplina la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione che recepisce gli orientamenti europei in materia.

L'articolo 7 prevede premialità volumetriche per gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'articolo 8 istituisce il Fondo di rigenerazione urbana, per la copertura parziale delle spese di demolizione e il funzionamento della cessione del credito.

L'articolo 9 definisce le procedure per il rimborso delle spese di demolizione di cui all'articolo 8.

L'articolo 10 definisce le modalità di calcolo per il rilascio dei certificati bianchi in edilizia.

L'articolo 11 individua le detrazioni fiscali sia per le riqualificazioni energetiche sia per i rinnovi edilizi.

L'articolo 12 definisce le modalità di funzionamento della cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari.

L'articolo 13 definisce le modalità di accesso al conto termico anche per le misure e gli interventi previsti dalla legge.

L'articolo 14 è incentrato sulle procedure di diagnosi energetica.

L'articolo 15 definisce le modalità di applicazione del documento di prestazione energetica riferito all'intero stabile.

L'articolo 16 disciplina le modalità di accesso agli incentivi.

L'articolo 17 definisce le modalità in cui si esplica l'attività di monitoraggio.

L'articolo 18 disciplina i compiti delle ESCo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge è volta a rendere più efficaci i processi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore edilizio e a favorire un generale rinnovo del patrimonio immobiliare italiano.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) disciplina interventi di riqualificazione profonda energetica e di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, relativi a interi edifici a bassa efficienza energetica, al fine di promuoverne la riconversione in edifici a elevata efficienza energetica, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) promuove la riconversione degli edifici dalle classi di prestazione energetica « G », « F » ed « E » sino al raggiungimento della classe A1 o superiori e sino alla realizzazione di edifici a energia quasi zero;

c) introduce misure di incentivazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, differenziate a seconda del massimo miglioramento dell'efficienza energetica o del risparmio energetico addizionale derivante dal rinnovo edilizio, tramite il riconoscimento di premialità volumetriche, la concessione di finanziamenti per il rinnovo edilizio, la revisione della disciplina dei titoli di efficienza energetica e la previsione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 10, 11 e 13;

d) disciplina gli interventi di demolizione selettiva degli edifici e delle opere murarie nonché le procedure di gestione dei rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione, al fine di favorire il recupero dei materiali e il loro riutilizzo nel ciclo produttivo e ridurre il più possibile il conferimento di materiali in discarica.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti tipi di interventi di riqualificazione profonda:

a) interventi di riqualificazione profonda energetica, costituiti dall'insieme degli interventi che, senza prevedere la demolizione completa dell'edificio preesistente, sono volti a migliorare il *comfort* abitativo e le prestazioni energetiche dell'abitazione fino ad almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 del paragrafo 5.2 dell'allegato 1, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

b) interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, costituiti dall'insieme degli interventi, comprensivi della demolizione completa dell'edificio preesistente e di costruzione di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. La presente legge si applica unicamente ai rifiuti indicati nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ammessi ad attività di recupero con procedure semplificate di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998.

3. Ai fini della presente legge, si applica la classificazione energetica di cui al paragrafo 5.1 dell'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

4. La presente legge promuove l'uso di materiali riciclati, dotati delle caratteristiche tecniche e prestazionali di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 5205 del 15 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2005.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « Agenzia nazionale per l'efficienza energetica »: la struttura dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), individuata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al fine di svolgere le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;

b) « documento di diagnosi energetica »: un elaborato tecnico che individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica, i possibili miglioramenti di classe energetica dell'edificio e la motivazione delle scelte impiantistiche che si intendono realizzare, quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo del rapporto costi-benefici e calcola i tempi di ritorno economico dell'investimento. La diagnosi deve riguardare l'intero edificio e tutti gli impianti in esso installati ivi compresi quelli dedicati al trasporto di persone e cose, se presenti. Il documento di diagnosi energetica deve essere effettuato seguendo le norme UNI CEI EN 16247 e rispettando i criteri minimi previsti dall'allegato 2 annesso al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

c) « documento di prestazione energetica », di seguito denominato « DoPE »: l'attestazione di prestazione energetica riferita all'intero edificio oggetto dell'intervento, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Il DoPE è redatto secondo le linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;

d) « aggregati riciclati »: i prodotti derivanti dal recupero di rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e di demolizione conforme a quanto previsto dall'articolo 1 della citata circolare del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio n. 5205 del 15 luglio 2005 e dotato del sistema di attestazione di conformità (marcatura CE) secondo le specifiche norme di riferimento applicabili in funzione dell'utilizzo (UNI EN 13242 e 12620);

e) « prodotto da costruzione »: qualsiasi prodotto o *kit* prefabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

f) « piano di gestione dei rifiuti »: un elaborato progettuale finalizzato alla pianificazione della gestione dei rifiuti nel cantiere di produzione.

2. Ai fini della presente legge si applicano, inoltre, le definizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si applicano altresì le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015.

Art. 4.

(Tipologia degli edifici da sottoporre agli interventi e delle relative aree urbanistiche)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere realizzati nelle medesime aree e nel rispetto delle volumetrie ovvero dei vincoli e degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto

legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e dall'articolo 7 della presente legge.

2. Gli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), devono avere i seguenti requisiti:

a) rientrare nell'ambito delle zone territoriali omogenee di cui alla lettera *B*) dell'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) essere di classe energetica « E », « F » o « G », secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3;

c) essere costituiti, per almeno il 70 per cento delle volumetrie, da unità immobiliari ad uso residenziale in categoria E.1(1) e E.1(2), con l'esclusione di collegi, conventi, case di pena, caserme, così come definite dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

d) essere costituiti da almeno quattro unità immobiliari. Ai fini della presente lettera si applica la definizione di edificio prevista dall'articolo 2, lettera *D*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) essere realizzati su due o più livelli ovvero avere un'altezza minima di 6 metri fuori terra;

f) non essere edifici di pregio storico, artistico o architettonico ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), non possono in ogni caso riguardare singole unità abitative o singole ripartizioni di un medesimo edificio ovvero parti separate o pertinenze. Le pertinenze o unità immobiliari separate di un edificio principale interessato da un intervento devono essere computate separatamente rispetto a quanto previsto al comma 2, lettera *d*), e, in nessun caso, sono cumulabili con le unità immobiliari del corpo principale dell'edificio. Fermo restando quanto stabilito dal precedente periodo, le pertinenze e le unità immobiliari

separate possono essere oggetto dell'intervento qualora i relativi lavori siano inclusi nel progetto complessivo.

4. I comuni possono escludere parti del territorio comunale o singoli immobili dall'applicazione delle disposizioni della presente legge per motivi di carattere storico, culturale, artistico, architettonico, morfologico, paesaggistico o per motivi di funzionalità urbanistica. In ogni caso, la percentuale di esclusione non può superare il 30 per cento del volume edificato nelle zone territoriali omogenee di tipo B).

5. In relazione agli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 17, e con specifico provvedimento:

a) a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, anche sugli edifici che rientrano nelle zone territoriali omogenee diverse da quelle di tipo B), escludendo in ogni caso quelle di tipo A);

b) a decorrere dal sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, anche su edifici diversi da quelli di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del presente articolo.

Art. 5.

(Demolizione selettiva)

1. Per gli interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio previsti all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, deve essere prevista, in sede di progettazione, commitenza ed esecuzione dei lavori, l'adozione di tecniche costruttive che facciano minor ricorso possibile alle materie vergini e che prevedano l'utilizzo di materiali che riducano la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti in caso di successivi interventi di ristrutturazione o demolizione.

2. Al fine di aumentare la quantità e la qualità di materiale potenzialmente recuperabile e riciclabile, prima di procedere alla demolizione delle strutture murarie e

di fondazione è necessario che le imprese di costruzione, le ESCo, di cui all'articolo 18, ovvero i soggetti che hanno in capo gli interventi di riqualificazione energetica eseguano una verifica pre-demolizione ai fini della successiva stesura del piano di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 6. La verifica deve essere orientata:

a) ad accertare preventivamente la presenza di tettoie in eternit o di altro materiale contenente amianto e, in tale caso, ad effettuarne la messa in sicurezza e la bonifica nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) allo smontaggio delle parti dell'edificio, ad esempio tegole, coppi, travi in legno e in ferro, porte e finestre, aventi ancora un valore d'uso e quindi destinati al reimpiego o riuso;

c) alla raccolta separata dei rifiuti pericolosi o dei rifiuti che richiedono particolari cautele nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, quali ad esempio lastre e tubazioni in eternit, vernici e altre sostanze pericolose;

d) alla raccolta differenziata, ove economicamente e tecnicamente possibile, dei rifiuti speciali non inerti recuperabili in appositi contenitori distinti per rifiuti costituiti da legno, plastica, metalli ferrosi e non, vetro, carta e cartone;

e) alla suddivisione, là dove utile e possibile, dei rifiuti inerti in rifiuti inerti costituiti da laterizi e rifiuti inerti costituiti da calcestruzzo;

f) alla raccolta distinta degli altri rifiuti destinati allo smaltimento.

3. La verifica pre-demolizione deve tenere conto dei mercati locali dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e dei materiali riutilizzati e riciclati, compresa la disponibilità di impianti di riciclaggio, e deve essere effettuata da un esperto qualificato, iscritto in un elenco speciale istituito presso l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, responsabile unico della classificazione e della caratterizzazione con adeguate conoscenze dei mate-

riali da costruzione, delle tecniche costruttive e della storia dell'edificio.

4. In caso di accertato superamento dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti così come riportati nell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere effettuate le pertinenti operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei terreni.

Art. 6.

(Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione)

1. La gestione dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione è disciplinata secondo le modalità previste dall'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 7.

(Premialità volumetriche)

1. Per gli interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche, tramite la realizzazione di opere murarie o l'installazione di impianti, come ascensori o elevatori per disabili, è riconosciuto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge e dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, un premio volumetrico, fino a un massimo del 5 per cento delle volumetrie dell'edificio preesistente.

2. La premialità volumetrica di cui al presente articolo è calcolata unicamente sulla base degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del piano o dei piani in cui sono realizzati gli interventi stessi.

3. La premialità volumetrica di cui al presente articolo è riconosciuta in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Art. 8.

(Fondo di rigenerazione urbana)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, nel quale sono allocate le risorse finanziarie necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di rimborso parziale dei costi relativi alla demolizione completa degli edifici, di cui all'articolo 9, e di cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, di cui all'articolo 12.

2. Il Fondo è alimentato mediante l'istituzione di un'imposta sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), calcolata applicando un'aliquota fino al 2,5 per cento sul prezzo del prodotto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non è dovuto il pagamento dell'imposta per l'acquisto dei materiali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, viene definita annualmente l'aliquota di cui al comma 2 in misura tale da assicurare un gettito necessario a garantire la dotazione annuale del Fondo.

4. All'imposta di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. All'imposta di cui al comma 2 del presente articolo si applicano i commi 1, eccetto la lettera *d*), 4 e 5 dell'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6. Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto alla preventiva prestazione di una cauzione, in uno dei modi stabiliti dal decreto di cui al comma 9, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31

ottobre 2019, sono stabilite le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 6, di liquidazione e versamento dell'imposta di cui al comma 2, nonché ogni altra disposizione applicativa della medesima imposta, ivi compresa l'attività di accertamento e riscossione.

8. Qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivi un minor gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle aliquote previste dal comma 2 in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

9. Fermo restando quanto disposto dai commi 10 e 11, il funzionamento e i criteri di accesso al Fondo nonché le modalità di esazione dell'imposta sui materiali da costruzione sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ENEA, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Le caratteristiche del Fondo nonché il suo funzionamento e i criteri per l'accesso sono determinati nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) al finanziamento parziale dei costi di demolizione totale degli edifici è destinato il 40 per cento della dotazione annuale del Fondo, nei limiti di un importo complessivo pari a 50 milioni di euro;

b) al funzionamento della cessione del credito di cui all'articolo 12 è destinato il 60 per cento della dotazione annuale, fermo restando l'impiego delle risorse eccedenti i limiti di cui alla lettera *a*);

c) al fine di garantire un'equa ripartizione delle risorse previste in tutto il territorio nazionale, la dotazione del Fondo è suddivisa in quote percentuali tra le regioni in base al numero degli abitanti come risulta dall'ultimo censimento dell'ISTAT;

d) possono accedere alla sezione del Fondo le imprese edili, le ESCo ovvero i soggetti che hanno in capo gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

e) l'accesso alla sezione del Fondo è subordinato alla presentazione del piano di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), concernente la quantità, la qualità e le tipologie dei materiali di scarto derivanti dalla demolizione, e al recupero e successivo reimpiego, anche attraverso processi di trasformazione, nel medesimo intervento di riqualificazione, di almeno il 15 per cento peso/peso del materiale di risulta;

f) il piano di gestione dei rifiuti deve essere presentato, a corredo del progetto cui i lavori di demolizione o di costruzione sono correlati, in sede di approvazione del progetto stesso, deve essere sottoscritto dal progettista e dal committente e deve contenere le seguenti informazioni:

1) la descrizione dei processi di lavorazione che determinano la produzione dei rifiuti inerti;

2) la stima dei quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per tipologia omogenea;

3) la classificazione degli stessi con l'attribuzione del codice europeo dei rifiuti (CER);

4) nel caso di demolizione e ricostruzione, l'opportunità di ricorrere alla demolizione selettiva, ai sensi dell'articolo 5;

5) le informazioni inerenti alla gestione delle terre e delle rocce da scavo in conformità alla normativa vigente;

6) le indicazioni sui possibili impianti autorizzati a ricevere i rifiuti prodotti.

Art. 9.

(Rimborso degli interventi di demolizione)

1. Per gli interventi di demolizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è riconosciuto un rimborso fino a un terzo

delle spese sostenute e comunque fino a un importo massimo di 300.000 euro.

2. L'importo di cui al comma 1 è erogato in due fasi successive nella misura:

a) del 60 per cento, per gli interventi nei quali si è ottemperato alle disposizioni sulla demolizione selettiva e sulla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, comma 11, lettera e);

b) del 40 per cento, per gli interventi nei quali, oltre al rispetto di quanto indicato alla lettera a), sia stato reimpiegato nel medesimo intervento almeno il 15 per cento peso/peso del materiale di risulta, come indicato all'articolo 8, comma 11, lettera e).

Art. 10.

(Certificati bianchi)

1. Sono ammessi al procedimento finalizzato al rilascio dei titoli di efficienza energetica, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 2004, di seguito denominati « certificati bianchi », esclusivamente gli interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013, e limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge è possibile cumulare i certificati bianchi con altre detrazioni anche di carattere fiscale, destinate al medesimo progetto.

3. Per le finalità della presente legge, i certificati bianchi sono rilasciati nel numero corrispondente al risparmio energetico addizionale ottenuto, calcolato secondo le modalità di cui al comma 4, moltiplicato per una previsione di vita dell'edificio pari a venti anni.

4. Il risparmio addizionale di cui al comma 3 è calcolato quale differenza tra il valore del consumo annuale di energia primaria che si ottiene attuando gli in-

terventi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e lo stesso valore ottenuto al termine dell'intervento di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), senza tenere conto dei consumi energetici dovuti ad eventuali impianti installati *ex novo* per abbattere le barriere architettoniche di cui all'articolo 7, comma 1.

5. I valori dei consumi annuali di energia primaria di cui al comma 4 sono calcolati attraverso la diagnosi energetica prevista all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.

6. I certificati bianchi sono riconosciuti alle ESCo, alle imprese di costruzioni ovvero ai soggetti che hanno in capo il progetto.

Art. 11.

(Detrazioni fiscali)

1. Gli interventi di riqualificazione profonda di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), usufruiscono delle detrazioni fiscali previste dal comma 2-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche se l'intervento non riguarda, o riguarda solo in parte, le parti comuni di edifici condominiali e, nel caso di interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, presenta un ampliamento della volumetria fino al 5 per cento del volume originariamente asserito.

2. La percentuale della detrazione è innalzata:

a) del 10 per cento, fino ad un massimo dell'80 per cento, per tutti gli interventi di riqualificazione profonda energetica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nei quali sia prevista esclusivamente l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia;

b) del 5 per cento, fino ad un massimo dell'80 per cento, in tutti i casi nei quali gli interventi includano, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli edifici, il ricorso a metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'articolo 23, comma

13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con relativo trasferimento al proprietario ovvero all'utilizzatore dei dati per la gestione dell'opera durante l'intero ciclo di vita.

3. Per le modalità di accesso alle detrazioni fiscali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per le parti comuni di edifici condominiali, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

4. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono ridotte del 5 per cento nel caso in cui i soggetti beneficiari ricorrano alla procedura di cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, di cui all'articolo 12.

Art. 12.

(Cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, unicamente per conseguire le finalità della presente legge, è consentita la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, anche da parte di contribuenti diversi dai soggetti che rientrano nella *no tax area*.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, lettera *b*).

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i criteri per la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto disposto all'articolo 8, comma 10, sulla base dei seguenti requisiti:

a) le istanze di cessione del credito di cui al comma 1 sono valutate dall'ENEA;

b) periodicamente, con cadenza trimestrale, l'ENEA stila una graduatoria tra le istanze pervenute, attribuendo priorità agli interventi su edifici vetusti, con il maggior numero di unità abitative e di piani, con la maggiore superficie coperta e con basse prestazioni energetiche;

c) le istanze di accesso alla cessione del credito di cui al presente articolo sono corredate dal preventivo dei lavori redatto entro i due anni precedenti la presentazione della domanda;

d) l'ENEA, in base alla documentazione pervenuta e alle graduatorie stilate, comunica periodicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei progetti accolti al fine di autorizzare preventivamente e vincolare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, le somme corrispondenti al credito d'imposta generato dai singoli interventi;

e) al termine degli interventi l'ENEA verifica la corrispondenza tra il preventivo iniziale e il consuntivo finale. Eventuali scostamenti tra il preventivo e il consuntivo sono valutati nel seguente modo:

1) sono ammessi scostamenti fino al 3 per cento;

2) per gli scostamenti tra il 3 e il 5 per cento, l'ENEA formula una valutazione di congruità al fine di autorizzare l'ulteriore aumento;

3) nel caso di scostamenti superiori al 5 per cento, l'eccedenza non è autorizzata.

Art. 13.

(Incentivi del conto termico)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge accedono agli incentivi per gli interventi previsti all'articolo 4,

comma 1, dello stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.

Art. 14.

(Diagnosi energetica)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oltre alla documentazione richiesta per usufruire degli incentivi di cui agli articoli 10, 11 e 13, è prevista la redazione del documento di diagnosi energetica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, con l'indicazione dei benefici energetici ed economici derivanti dall'attuazione degli interventi ivi stabiliti.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, la diagnosi energetica deve indicare anche i benefici energetici ed economici derivanti dagli interventi previsti per la riqualificazione profonda energetica senza rinnovo edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

3. La diagnosi energetica deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico certificato come *auditor* energetico (AE) ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5, oppure da una ESCo ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014 o da un esperto in gestione dell'energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339. Il tecnico deve anche essere iscritto in un elenco speciale istituito presso l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica.

Art. 15.

(Documento di prestazione energetica)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oltre alla documentazione richiesta per usufruire degli incentivi di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere redatto il DoPE, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, relativo alla situazione *ante operam* e alla situazione *post operam* dell'edificio oggetto degli interventi per i quali sono richiesti gli incentivi. Gli interventi raccomandati elencati nel DoPE sono i medesimi presi in esame nel documento di diagnosi energetica.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è redatto anche un DoPE *post operam* che consideri la realizzazione degli interventi previsti per la riqualificazione energetica profonda senza rinnovo edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

3. Il DoPE deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e, qualora esistente, della normativa regionale. Il tecnico deve anche essere iscritto in un elenco speciale istituito presso l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica.

Art. 16.

(Modalità di accesso agli incentivi)

1. Per ogni tipologia di incentivo previsto agli articoli 10, 11 e 13, il richiedente è tenuto ad attenersi alle procedure indicate nelle specifiche regolamentazioni che, qualora in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono adeguate dalle autorità che sovrintendono agli incentivi stessi. Nei casi in cui tali procedure prevedano la redazione di un documento di diagnosi energetica o di un attestato di prestazione energetica, è possibile produrre i pertinenti documenti in conformità a quanto previsto, rispettivamente, agli articoli 14 e 15.

2. Al fine di ottemperare alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 17, il richiedente deve inviare all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica il documento di diagnosi energetica previsto all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, e il documento di prestazione energetica previsto all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, con le modalità e nei tempi dallo stesso ente stabiliti.

Art. 17.

(Attività di monitoraggio)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica provvede a istituire una banca dati nazio-

nale con l'obiettivo di monitorare l'andamento degli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e i risultati ottenuti a seguito degli stessi, in termini economici, energetici e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

2. Al fine di incrementare la banca dati, i soggetti che sovrintendono agli incentivi di cui agli articoli 10, 11 e 13 sono tenuti a fornire all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica tutti i dati in loro possesso riguardanti l'applicazione delle disposizioni della presente legge, con le modalità e la frequenza dallo stesso ente stabilite.

3. Al fine di ottemperare alle attività di monitoraggio dei consumi energetici, i beneficiari degli incentivi di cui agli articoli 10, 11 e 13 devono trasmettere all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, con le modalità e la frequenza dallo stesso ente stabiliti e per tutta la durata dell'incentivo o della vita utile dell'intervento e comunque per non meno di otto anni a far data dalla dichiarazione di fine lavori, i dati dei consumi energetici di ciascuna unità immobiliare registrati dai sistemi di misurazione previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

4. A partire dall'anno successivo all'istituzione della banca dati di cui al comma 1, e per la durata di dieci anni, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica deve produrre una relazione tecnica sull'andamento degli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla presente legge.

5. La relazione tecnica di cui al comma 4 è inviata annualmente alle Camere e ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica definisce i requisiti e i criteri d'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 3, prevedendo, in ogni caso, un accesso non oneroso.

Art. 18.

(Compiti delle ESCo)

1. Per conseguire le finalità della presente legge si applicano i meccanismi del finanziamento tramite terzi e sono individuate, quali soggetti autorizzati nella gestione dei processi di riqualificazione e riconversione, le ESCo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

2. Le ESCo:

a) si fanno carico dei servizi di diagnosi, finanziamento, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli oneri che ne derivano e di quant'altro comportino gli interventi di riqualificazione profonda energetica ovvero di riqualificazione profonda con rinnovo edilizio;

b) nell'ambito delle proprie competenze, possono recuperare i costi dell'investimento in proporzione al risparmio energetico conseguito;

c) gestiscono gli strumenti istituiti dalla presente legge, le misure di incentivazione energetica e tutte le procedure per l'accesso agli incentivi per l'incremento dell'efficienza energetica, nonché le procedure per il riconoscimento e l'immissione nel mercato di riferimento dei certificati bianchi di cui all'articolo 10;

d) sono tenute a fornire all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica la documentazione e i dati di cui all'articolo 16, comma 2, e all'articolo 17, comma 3.

ALLEGATO A
(articolo 6, comma 1)

GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE

SOMMARIO

- 1.1 Deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione
- 1.2 Centri di raccolta di rifiuti di costruzione e demolizione e loro conferimento
- 1.3 Riutilizzo dei materiali e componenti edilizi derivanti dalla demolizione
- 1.4 Riutilizzo dei materiali inerti da costruzione e demolizione nello stesso cantiere di produzione
- 1.5 Utilizzo di terre e rocce di scavo
- 1.6 Gestione degli impianti di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione
- 1.7 Gestione degli impianti di recupero di altri rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da costruzione e demolizione

1.1. Deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione.

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione dovrà rispettare le modalità tecniche previste all'articolo 183, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e la loro più corretta destinazione, nel rispetto delle finalità della presente legge, è prevista la facoltà di eleggere a deposito temporaneo dei propri rifiuti il cantiere della stessa impresa. In tal caso, per lo spostamento con mezzo proprio dei propri rifiuti non pericolosi dal cantiere alla sede del deposito temporaneo, non sarà necessario il formulario di identificazione dei rifiuti previsto all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, configurandosi tale operazione come raggruppamento dei rifiuti prodotti dalla propria attività prima dell'avvio, mediante trasporto, al loro recupero e/o smaltimento.

3. In ogni caso, il deposito temporaneo è limitato ai rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito territoriale della propria provincia e deve trovare ubicazione all'interno del territorio della stessa.

1.2. Centri di raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione e loro conferimento.

1. I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione, comprese le attività di ristrutturazione degli edifici, depositati per tipi distinti, saranno conferiti dal detentore agli impianti di trattamento e recupero o a centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, autorizzati ai sensi di legge.

2. I rifiuti di cui al comma 1 sono identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000.

3. Oltre al conferimento negli impianti di recupero (R5), viene favorita la possibilità che il detentore conferisca i propri rifiuti da costruzione e demolizione, differenziati per tipi distinti, anche in centri di raccolta (messa in riserva R13), autorizzati ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e realizzati presso le rivendite di materiali edili nonché presso centri di raccolta comunali appositamente autorizzati, per essere poi conferiti presso idonei impianti di recupero, nel rispetto delle norme vigenti.

4. Al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi diversi dai rifiuti inerti, presso gli impianti di recupero e/o messa in riserva potrà essere consentita la raccolta all'interno di appositi contenitori dei rifiuti costituiti da legno, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta e cartone, previa l'apposita autorizzazione semplificata di cui all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Ogni materiale proveniente da attività di recupero, deve essere utilizzato in processi produttivi compatibili col materiale stesso e con le norme tecniche che ne regolano l'impiego.

1.3. Riutilizzo dei materiali e componenti edilizi derivanti dalla demolizione.

1. I materiali e i componenti derivanti dallo smontaggio dell'edificio e/o delle sue parti (come ad esempio: tegole, coppi, travi in legno e in ferro, porte, finestre, eccetera) e quelli derivanti dall'attività di costruzione (come ad esempio: stock inutilizzati, eccetera) sono esclusi dal regime normativo dei rifiuti se, nel rispetto delle norme in materia, tali materiali sono idonei ad un successivo reimpiego – immediato o differito nel tempo – eventualmente anche a seguito di interventi di riparazione.

1.4. Riutilizzo dei materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione nello stesso cantiere di produzione.

1. L'utilizzo dei materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione presso il cantiere di produzione è ammesso a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero:

- i materiali non provengano da siti inquinati inclusi nella « anagrafe dei siti da bonificare » o da bonifiche, a meno che non sia

dimostrato con adeguata documentazione analitica che il materiale di scavo non presenta concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti;

- siano utilizzati per la realizzazione di opere di servizio al cantiere (piste di cantiere) o di opere previste dal progetto approvato (sottofondi per piazzali, parcheggi eccetera) e ad esso sicuramente riconducibili;

- preventivamente al loro utilizzo, i materiali siano assoggettati ad idoneo trattamento per gli impieghi a cui sono destinati.

1.5. Utilizzo di terre e rocce di scavo.

1. Le terre e le rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono escluse dal relativo regime normativo solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui articolo 186, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia:

- a) impiego diretto preventivamente definito;
- b) certezza dell'integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;
- c) assenza di preventivo trattamento o trasformazione preliminare per il soddisfacimento dei requisiti merceologici e di qualità ambientale;
- d) elevato livello di tutela ambientale;
- e) non provenienza da siti inquinati o sottoposti a bonifica;
- f) assenza di rischio per la salute e le matrici ambientali;
- g) certezza dell'integrale utilizzo.

1.6. Gestione degli impianti di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

1. I gestori degli impianti di recupero dei rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione di cui al punto 7.1. dell'allegato 1, suballegato 1, annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, si impegnano alla gestione dei loro impianti nel rispetto delle norme del predetto decreto.

2. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di riciclo e di recupero dei rifiuti inerti dovranno garantire la realizzazione di materiali con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e non dovranno avere caratteristiche di pericolo superiori a quelle del materiale corrispondente ottenuto dalla lavorazione delle materie prime vergini.

3. I gestori degli impianti di recupero dei rifiuti inerti si impegnano inoltre ad adottare una procedura di accettazione dei rifiuti tale da garantirne le migliori caratteristiche al fine del loro successivo recupero. In particolare dovrà essere preventivamente accertato che i rifiuti inerti non provengono da siti contaminati da bonificare e/o siano contaminati e che siano scevri da altri rifiuti.

1.7. Gestione degli impianti di recupero di altri rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da costruzione e demolizione.

1. La produzione di materiali per la formazione di rilevati e sottofondi stradali potrà essere effettuata anche con altri rifiuti inerti, derivanti da attività produttive di cui all'allegato 1, suballegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, quando ne venga preventivamente dimostrata l'utilità al fine del raggiungimento degli *standard* merceologici del prodotto finito definiti nelle direttive e specifiche tecniche di attuazione di cui all'allegato 2, sezione 2.


2. In tal caso l'effettuazione delle attività di recupero di rifiuti inerti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali e di altri impieghi edilizi, previste dall'allegato 1, suballegato 1, annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, viene considerata a tutti gli effetti attività di produzione di materiali e/o prodotti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali quando ricorrono le seguenti condizioni:

- è preventivamente acquisita, per ogni produttore conferente almeno ogni due anni ed ogni qualvolta viene modificato il ciclo produttivo che origina il rifiuto dello stesso produttore, la certificazione, ove necessaria analitica, attestante che le caratteristiche dei rifiuti sono quelle indicate nei rispettivi punti dell'allegato 1, suballegato 1, annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998;

- è preventivamente effettuato, per ogni produttore conferente almeno ogni due anni e ogni qualvolta viene modificato il ciclo produttivo che origina il rifiuto dello stesso produttore, il test di cessione di cui all'allegato 3 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 attestante che il rifiuto stesso rispetta i limiti di concentrazione ivi previsti;

- sono preliminarmente definite le specifiche tecniche e merceologiche al materiale che s'intende produrre in riferimento alle norme CNR – UNI 10006 sulle caratteristiche delle terre e alle altre norme tecniche in materia e alle indicazioni del presente allegato A;

- è certificato almeno ogni due anni o in caso di modifica del processo di recupero dei rifiuti, per ogni tipologia di materiale prodotto per la formazione di rilevati e sottofondi stradali in uscita, il rispetto del test di cessione di cui all'allegato 3 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.



18PDL0027660